



# **REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA**

## **TITOLO I NORME GENERALI**

### **Articolo 1**

#### *Doveri e obblighi generali*

1. Le società, le associazioni, gli organismi sportivi e tutti i tesserati comunque soggetti all'osservanza delle norme IAAFL, devono mantenere condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità, della rettitudine nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale. 2. I tesserati sono tenuti a rispondere alle convocazioni ed alle richieste degli Organi di Disciplina e la mancata presentazione o risposta, senza giustificato motivo, costituisce infrazione disciplinare.

### **Articolo 2**

#### *Illecito sportivo - obbligo di denuncia*

1. Rispondono di illecito sportivo le società, i loro dirigenti, i tesserati in genere, i quali compiano o consentano ad altri di compiere a loro nome o nel loro interesse, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento od il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio in classifica. 2. Il dirigente od il tesserato in genere che comunque abbia avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati al comma precedente, ovvero che ne sia venuto a conoscenza in qualunque modo, ha il dovere di informarne, senza indugio, a mezzo fax o equipollente ed anche mediante lettera raccomandata la Segreteria Generale di IAAFL. o direttamente la Procura IAAFL .

3. La violazione, fraudolenta o dolosa, delle norme sull'età delle categorie giovanili allo scopo di consentire la partecipazione a gare di atleti che abbiano superato i limiti di età stabiliti per ciascun campionato giovanile è considerata illecito sportivo. 4. I dirigenti ed i tesserati in genere riconosciuti responsabili di illecito sportivo sono puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o squalifica per un periodo minimo di anni tre.

### **Articolo 3**

#### *Responsabilità oggettiva*

1. Le Società sono responsabili oggettivamente dei fatti commessi dai propri dirigenti e tesserati e rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta. 2. Le società rispondono, sempre a titolo di responsabilità oggettiva, del comportamento antiregolamentare dei propri accompagnatori e sostenitori, nonché del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi da gioco (anche in caso di gare disputate in campo neutro). La mancata richiesta della forza pubblica comporta, in ogni caso, l'aggravamento delle sanzioni. Le Società sono infine oggettivamente responsabili per tutte le infrazioni al regolamento antidoping.

3. Il giocatore che funge da capitano principale della squadra è oggettivamente responsabile dell'atto di violenza a danno degli ufficiali di gara o terzi compiuto da giocatori della sua squadra non individuati; ha inoltre l'obbligo di collaborare con i direttori di gara per la identificazione dei responsabili dell'atto suddetto. 4. Gli affiliati si presumono responsabili, fino a prova contraria, degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone ad essi estranee; potranno esser ritenuti non responsabili se comunque risulti che non hanno partecipato all'illecito o lo hanno ignorato o che, almeno, sussistono seri e fondati dubbi in proposito.

5. Gli affiliati, i loro dirigenti ed i tesserati in genere rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o colpa. 6. I dirigenti muniti di legale rappresentanza delle Società affiliate sono ritenuti corresponsabili, sino a prova contraria, degli illeciti disciplinari commessi dagli affiliati medesimi. Tale responsabilità viene meno nel momento in cui è comunque individuato l'autore del fatto. 7. Ad ogni società è fatto obbligo di schierare sul terreno di gioco la migliore formazione possibile: il mancato rispetto di tale prescrizione, rientrando negli obblighi di lealtà e correttezza sportiva, se non giustificato agli Organi competenti, comporterà il deferimento agli Organi di Disciplina.

### **Articolo 4**

#### *Svolgimento delle gare*

1. Qualora nel corso di una gara si verificano fatti che per loro natura non siano valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi di Giustizia Sportiva stabilire se essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara ed in quale misura.
2. Nell'esercizio di tali poteri gli Organi della Giustizia Sportiva possono dichiarare la regolarità della gara con il risultato acquisito sul campo, salvo ogni altra sanzione disciplinare, oppure adottare i provvedimenti previsti ai successivi artt. 5 e 6.
3. Possono infine, quando ne ricorrano gli estremi, annullare la gara rimandandola al competente Organo IAAFL affinché provveda alla ripetizione della stessa.

## TITOLO II

### SEZIONE PRIMA SANZIONI

#### Articolo 5

##### *Sanzioni a carico delle società*

1. Le società che si rendano responsabili della violazione delle norme dello Statuto, delle norme IAAFL e di ogni altra disposizione vigente sono punibili, secondo la natura e la gravità dei fatti commessi, con una o più delle seguenti sanzioni:
  - a) Ammonizione.
  - b) Ammenda.
  - c) Obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse.
  - d) Squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato, fino ad un massimo di due anni.
  - e) Penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio che si appalesi praticamente inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente.
  - f) Retrocessione all'ultimo posto in classifica del Campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria.
  - g) Esclusione dal Campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione obbligatoria, con assegnazione ad uno dei campionati di categoria inferiore.
  - h) Non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di Campione d'Italia o di vincente del Campionato o del girone di competenza, o di competizione ufficiale.
  - i) Non ammissione o esclusione dalla partecipazione a manifestazioni sia di carattere nazionale che internazionale.
  - j) Radiazione dagli Albi IAAFL.
  - k) Escussione del deposito cauzionale
2. Alle società può inoltre essere inflitta la perdita della gara nelle seguenti ipotesi:
  - a) La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti od eventi che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della stessa con il punteggio di 0-12 (o con il migliore risultato eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria se la differenza reti è più favorevole a quest'ultima).
  - b) Qualora la responsabilità dei fatti od eventi sopraindicati sia addebitabile ad entrambe le società, la sanzione della perdita della gara può essere irrogata alle due società interessate che potranno essere private ad ogni effetto del punteggio conseguito.
  - c) La perdita della gara con il risultato di 0-12 o con l'eventuale peggior risultato conseguito sul campo è del pari irrogata alla società che faccia partecipare alla gara giocatori squalificati o in posizione irregolare agli effetti della normativa vigente.
  - d) La violazione all'ultimo capoverso dell'art. 3 del presente regolamento è punibile con una ammenda e con la penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi eventualmente nel campionato successivo qualora tale penalizzazione sia ininfluenza, del tutto o parzialmente, ai fini della classifica del campionato in corso.

#### Articolo 6

### *Sanzioni a carico dei tesserati*

1. I dirigenti ed i tesserati in genere che si rendano responsabili di violazioni dello Statuto, dei regolamenti IAAFL o di altra disposizione vigente sono punibili, secondo la natura e la gravità dei fatti commessi, con una o più delle seguenti sanzioni:

- a) Ammonizione
- b) Deplorazione
- c) Squalifica
- d) Inibizione
- e) Radiazione

### **Articolo 7**

#### *Criteri per la determinazione delle sanzioni*

1. L'Organo di Giustizia, nel determinare in concreto le misure delle sanzioni, tiene conto della gravità dell'infrazione desumendola da ogni elemento di valutazione in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dalla intensità dell'atteggiamento antiregolamentare.
2. Valuta le circostanze aggravanti ed attenuanti ed il concorso tra di loro. 3. Tiene altresì conto dei motivi dell'infrazione, della condotta tenuta per il passato, nonché di quella immediatamente antecedente e susseguente l'infrazione in oggetto.

### **Articolo 8**

#### *Tentativo di infrazione*

1. L'affiliato o il tesserato che compia atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni o che ne è responsabile, è punito, se l'azione non si compie o se l'evento non si verifica, con sanzione punitiva meno grave di quella che sarebbe stata inflitta se l'infrazione fosse stata consumata.

### **Articolo 9**

#### *Circostanze aggravanti*

1. In caso di particolare gravità del dolo o della colpa dell'autore o del responsabile dell'infrazione e la particolare gravità delle conseguenze dell'infrazione, la sanzione disciplinare è aggravata quando dai fatti accertati emergono a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:

- a) aver commesso il fatto con abuso di potere o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie dell'autore o del responsabile dell'infrazione;
- b) aver danneggiato persone o cose;
- c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni IAAFL di qualsiasi genere, ovvero a recare danni alla organizzazione;
- d) aver agito per motivi futili;
- e) aver, nel corso del procedimento disciplinare, anche solo tentato di inquinare le prove;
- f) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi delle istituzioni IAAFL giudicanti o di qualsiasi altro tesserato;
- g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
- h) aver l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenza dell'ordine pubblico;
- i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
- j) aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio.

### **Articolo 10**

### *Concorso di circostanze aggravanti*

Nel caso di concorso di una o più circostanze aggravanti, l'organo giudicante può limitarsi ad applicare un aumento di sanzione oppure, valutata la gravità o pericolosità del fatto, può irrogare una sanzione disciplinare che non potrà essere comunque superiore al doppio della sanzione massima prevista.

## **Articolo 11**

### *Circostanze attenuanti*

1. La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerge a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:

1. a) aver agito in seguito a provocazione;
2. b) essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere ed attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria o dell'altrui azione;
3. c) l'aver concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;
4. d) l'aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno.

## **Articolo 12**

### *Concorso di circostanze attenuanti*

1. Nel caso di concorso di una o più circostanze attenuanti, l'organo giudicante può limitarsi ad apportare una diminuzione di sanzione oppure, valutata l'incidenza dell'attenuante sulla gravità e pericolosità del fatto commesso, può irrogare una sanzione disciplinare minore di quella prevista per quel tipo di infrazione.

## **Articolo 13**

### *Valutazione delle circostanze*

1. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti. 2. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
2. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

## **Articolo 14**

### *Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti*

1. L'organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un'infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza. 2. Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti, tiene conto solo di queste; nel caso contrario, tiene conto solo di quelle 1. 2. 2. a) b) - - - c) - attenuanti.

## **Articolo 15**

### *Sanzioni a carico delle società: casistica*

L'ammonizione consiste in un rimprovero rivolto a mezzo comunicato ufficiale ed è inflitta per infrazioni di carattere disciplinare od amministrativo di lieve entità. L'ammenda consiste nell'obbligo della Società di versare a IAAFL una somma compresa tra € 6,00 (sei) ed € 50.000,00 (cinquantamila).

L'ammenda, se non adempiuta integralmente entro il termine stabilito, può comportare l'adozione della sospensione della società da ogni attività IAAFL. L'ammenda è irrogata, esemplificativamente, per le seguenti infrazioni:

Violazione di carattere amministrativo. Comportamento del pubblico o dei propri sostenitori che: rivolgano offese e minacce nei confronti di arbitri o tesserati; lancino oggetti in direzione del campo di gioco; effettuino invasione del campo con intenti palesemente non aggressivi. Comportamento tenuto da propri tesserati: proteste collettive da parte di giocatori o dirigenti; dichiarazioni irrispettose sull'operato arbitrale; dichiarazioni lesive del prestigio e della onorabilità degli Organi IAAFL, di società e tesserati; rifiuto e/o impedimento posto in essere dal dirigente accompagnatore o da un suo sostituto, dal medico sociale - - o da un tesserato al prelievo antidoping su uno o più giocatori sorteggiati, l'ammenda è sanzione aggiuntiva a quanto previsto nello specifico regolamento antidoping.

L'ammenda può essere irrogata congiuntamente ad altri provvedimenti disciplinari allorché incorrano circostanze aggravanti.

3. La squalifica del campo consiste nell'obbligo di giocare su campo neutro una o più partite del Campionato o Torneo che, secondo il calendario, la Società punita avrebbe dovuto disputare sul proprio campo. La sanzione è inflitta per le seguenti infrazioni commesse durante la gara od immediatamente prima o dopo la stessa: a) lancio di oggetti che attentino l'integrità fisica di arbitri, di tesserati designati da IAAFL, di tesserati iscritti a referto;

2. b) invasione di campo con intenti aggressivi;
3. c) aggressione dei soggetti di cui al punto a);
4. d) grave danneggiamento a persone o cose.

E' facoltà degli Organi di Giustizia irrogare al posto della squalifica del campo la sanzione della disputa delle gare a porte chiuse.

4. La penalizzazione di uno o più punti in classifica, viene prevista per la rinuncia da parte di una società a disputare una gara; la penalizzazione qualora sia ininfluente nel campionato in corso può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione agonistica successiva. 5. La retrocessione consiste nel classificare la società all'ultimo posto del campionato di competenza ed è prevista nel caso la stessa:

a) si sia ritirata anche soltanto da una gara durante lo svolgimento del campionato stesso; b) abbia rinunciato, si sia ritirata in gara o non si sia presentata in campo in occasione di una gara dei play-off, play-out, fase ad eliminazione diretta o a concentramento. 6. L'esclusione dal campionato o torneo di pertinenza consiste per le società nel divieto di partecipare agli stessi ed è inflitta per le seguenti infrazioni:

1. a) illecito sportivo;
2. b) falso reiterato od aggravato;
3. c) fatti talmente gravi da mettere in pericolo di vita i tesserati;
4. d) due o più provvedimenti di squalifica del campo di gioco irrogati nella medesima stagione agonistica per un totale complessivo di 5 giornate di campionato;
5. e) gravi inadempienze amministrative e morosità;
6. f) ritiro anche soltanto da una gara durante lo svolgimento del campionato stesso;
7. g) rinuncia, ritiro in gara o mancata presentazione in campo in occasione di una gara dei play-off, play-out, fase

ad eliminazione diretta o a concentramento. 7. La non assegnazione o la revoca del titolo di Campione d'Italia o di vincente di campionato o di competizione ufficiale è prevista, in aggiunta alle altre specifiche sanzioni nel caso di illecito sportivo da parte di una società. 8. La non ammissione dell'iscrizione ad una manifestazione di carattere nazionale è prevista per i casi di cui al punto 6 del presente articolo; la non ammissione, temporanea o definitiva, a manifestazioni di carattere internazionale può essere comminata ad una società nei casi di violazioni disciplinari che abbiano attinenza con società o federazioni estere o costituiscano violazioni ai regolamenti o alle disposizioni IAAFL. 9. La radiazione consiste nella cancellazione dall'Albo IAAFL, ed è prevista per gravissime infrazioni all'ordinamento sportivo con particolare riguardo alle violazioni dell'art.1 del presente regolamento. Tale sanzione viene segnalata d'ufficio al C.O.N.I. Alle EPS e alle Federazioni Sportive Nazionali. 10. L'escussione del deposito cauzionale è prevista in caso di esclusione dal campionato a seguito di ritiro in gara durante lo svolgimento del campionato stesso. L'escussione del deposito cauzionale è altresì prevista in caso di retrocessione nella serie immediatamente inferiore a seguito di rinuncia, ritiro in gara o mancata presentazione in campo in occasione di una gara dei play-off, play-out, fase ad eliminazione diretta o a concentramento.

## **Articolo 16**

*Sanzioni a carico dei tesserati: casistica*

1. L'ammonizione consiste in un rimprovero rivolto a mezzo comunicato ufficiale ed è erogata in caso di scorrettezze o atti di indisciplina di lieve entità.

La deplorazione consiste in una nota di biasimo nei confronti del tesserato ed è erogata nei seguenti casi: proteste avverso decisioni arbitrali; comportamento scorretto nei confronti di altri tesserati.

2. a) b) 3. torneo, o per un periodo di tempo determinato non superiore a cinque anni; è erogata per le seguenti infrazioni: a) linguaggio scorretto;

La squalifica consiste nel divieto di svolgere qualsiasi attività IAAFL per una o più gare di campionato e/o

2. b) atti scorretti di particolare violenza nel corso di azioni di gioco;

3. c) offese, minacce o tentativi di aggressione nei confronti degli arbitri, dei tesserati designati da IAAFL e degli altri tesserati iscritti a referto o degli spettatori; d) aggressione nei confronti dei direttori di gara, tesserati o spettatori e danni arrecati all'integrità fisica di persone e di cose;

doppio tesseramento ascrivibile a volontà del tesserato; dichiarazioni lesive del prestigio e onorabilità di arbitri, organi IAAFL, società o tesserati;

e) f) g) prevista nell'apposito Regolamento Antidoping. Questa violazione va comunicata al C.O.N.I.

esito positivo al controllo antidoping e rifiuto od impedimento al relativo prelievo, secondo la normativa

h) violazione del principio della lealtà e correttezza sportiva. 4. L'inibizione consiste nel divieto di svolgere attività IAAFL o sociale per un periodo di tempo determinato comunque non superiore ad anni cinque ed è irrogata, con esclusione di giocatori ed allenatori, per le infrazioni di cui al punto precedente. 5. La radiazione consiste nella cancellazione dall'Albo dei tesserati, viene segnalata al C.O.N.I. e alle Federazioni Sportive Nazionali e produce un impedimento a partecipare sotto qualsiasi veste o qualifica alle attività di IAAFL può essere irrogata per le seguenti infrazioni:

1. a) aggressione particolarmente violenta nei confronti di arbitri o tesserati designati da IAAFL;
2. b) illecito sportivo;
3. c) gravissime violazioni dei principi della correttezza e lealtà sportiva;
4. d) gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.

#### **Articolo 17**

##### *Diffida*

Gli Organi di giustizia, congiuntamente alle sanzioni previste, possono irrogare la diffida; tale provvedimento consiste nell'avviso che al ripetersi di un'ulteriore violazione delle norme regolamentari e statutarie verrà automaticamente applicata la sanzione superiore a quella per cui è irrogata la diffida stessa.

#### **Articolo 18**

##### *Recidiva*

1. Chi, dopo essere stato condannato per un'infrazione ne commette un'altra, può essere sottoposto ad aumento fino ad un sesto della pena da infliggere per la nuova infrazione.
2. La pena può essere aumentata fino ad un terzo:
  - a) se la nuova infrazione è della stessa indole;
  - b) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;
  - c) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.
3. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nel comma precedente, l'aumento della sanzione può essere fino alla metà.
4. Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della pena può essere: sino alla metà nel caso previsto al precedente comma 1, sino a due terzi nei casi previsti alle lettere a) e b) del precedente comma 2, da un terzo ai due terzi nei casi previsti alla lettera c) del precedente comma 2.
5. In nessun caso l'aumento della sanzione, per effetto della recidiva, può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.
6. Rientra nel potere discrezionale del giudice decidere se irrogare o meno, gli aumenti di pena previsti per la recidiva.
7. La contestazione della recidiva è obbligatoria.
8. La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.
9. Spetta all'organo di giustizia determinare i limiti dell'aggravamento della sanzione, tenuto conto della gravità dell'infrazione e dei precedenti disciplinari. In nessun caso l'aumento della pena, per effetto della recidiva, può superare l'entità di pena risultante dal cumulo delle sanzioni irrogate con le condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.

#### **Articolo 19**

##### *Provvedimenti cautelari*

1. La sospensione cautelare è un provvedimento eccezionale che può essere adottato dall'Organo giudicante su richiesta del Procuratore IAAFL ovvero, in presenza dei presupposti di cui al successivo comma 2, di iniziativa dello stesso Organo Giudicante nei casi previsti dall'articolo 36 comma 4. 2. La sospensione può essere richiesta sia durante la fase delle indagini che durante la fase del dibattimento in presenza di determinati presupposti che devono essere:

1. a) gravità dell'infrazione;
2. b) gravi indizi di colpevolezza;
3. c) esigenza di garantire il non inquinamento delle prove e la non reiterazione delle violazioni.
3. La durata della sospensione non può essere superiore a 60 giorni e non è rinnovabile.
4. I periodi di sospensione già scontati devono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata.
5. Il provvedimento di sospensione deve essere compiutamente motivato.
6. Il provvedimento è appellabile davanti all'organo di appello per tutto il corso della sua esecuzione.
7. Qualora il giudice accolga la richiesta del Procuratore IAAFL, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, il

provvedimento deve contenere le seguenti indicazioni:

1. a) generalità dell'incolpato;
2. b) descrizione del fatto addebitato e indicazione delle norme violate;
3. c) motivazione, contenente l'indicazione dei fatti da cui si desumono i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze che

richiedono l'adozione del provvedimento cautelare, la rilevanza per l'adozione della misura, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del fatto;

4. d) esposizione dei motivi per cui non sono ritenuti rilevanti gli elementi forniti dalla difesa;
5. e) fissazione della data di scadenza della misura cautelare;
6. f) la data e la sottoscrizione del Giudice che emette il provvedimento.

## **SEZIONE SECONDA ESECUZIONE DELLE SANZIONI**

### **Articolo 20**

#### *Comunicazioni e pubblicazione dei provvedimenti disciplinari*

1. I provvedimenti disciplinari per le gare di campionato e di tornei ufficiali vengono adottati in sede di omologazione delle stesse; in caso di omologazione successiva è necessaria una riserva motivata, pubblicata a mezzo di comunicato ufficiale. 2. Tutti i provvedimenti disciplinari si hanno per conosciuti alla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale.

3. Le sanzioni irrogate dagli Organi di Giustizia sportiva sono immediatamente esecutive anche se contro di esse venga presentato ricorso. E' fatta salva la facoltà per il giudice di appello di sospendere, in tutto o in parte, in presenza di gravi motivi e su istanza di parte, l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della decisione impugnata. 4. Le sanzioni inerenti la squalifica del campo di giuoco divengono esecutive dalla seconda giornata di gara successiva alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale e, nel caso di gare infrasettimanali dalla terza giornata.

5. La squalifica del campo s'intende limitata alle gare della squadra che ha dato origine al provvedimento.

### **Articolo 21**

#### *Modalità di esecuzione delle squalifiche*

1. Le sanzioni di squalifica per giornate di gara vanno scontate nel campionato di competenza nel quale si è verificata l'infrazione; la squalifica inibisce il tesserato dallo svolgimento di ogni attività IAAFL, nonché l'accesso all'interno del recinto di giuoco e degli spogliatoi, nel campionato per il quale è stato emanato il provvedimento e per il tempo in esso indicato.

2. La violazione di tale divieto comporta il deferimento all'organo giudicante con conseguente possibile aggravamento della sanzione. 3. Le squalifiche riportate in occasione di concentramenti ufficiali si scontano, laddove possibile, nel concentramento stesso o nella prima gara ufficiale utile.

4. La squalifica irrogata a tempo comporta la sospensione da ogni attività agonistica o dirigenziale.
5. Le giornate di squalifica vanno scontate nelle gare immediatamente successive alla data della delibera e si intendono scontate se le gare vengono disputate ed omologate.
6. Una gara di recupero viene considerata come gara di immediata prosecuzione del campionato.



7. Nel caso di applicazione dell'art. 5 secondo comma punto c) del presente regolamento la sanzione della perdita della gara, per la squadra che abbia schierato giocatori squalificati o in posizione irregolare non produce alcun effetto sulla esecuzione della squalifica: il giocatore squalificato dovrà pertanto scontare la squalifica nelle gare immediatamente successive. 8. In caso di rinuncia da parte della propria squadra alla disputa di una gara la squalifica dei giocatori viene scontata in occasione della gara ufficiale immediatamente successiva; viceversa, in caso di rinuncia da parte della squadra avversaria di quella del giocatore squalificato la sanzione si considera scontata. 9. Le giornate di squalifica che non possono essere scontate nella stagione agonistica per cui sono state irrogate dovranno essere scontate nella stagione agonistica successiva, anche nel caso di trasferimento ad altra società e qualunque sia il campionato al quale questa partecipi.

## **Articolo 22**

### *Cumulo delle sanzioni*

1. Le sanzioni disciplinari del presente regolamento sono graduate per gravità e si possono cumulare fra loro.

## **Articolo 23**

### *Prescrizione*

1. Le infrazioni di carattere disciplinare delle quali possono essere chiamati a rispondere i dirigenti, i soci di associazione e i tesserati si prescrivono al termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato posto in essere l'ultimo atto diretto a commettere le infrazioni stesse, con esclusione dell'illecito sportivo e delle violazioni al regolamento antidoping che si prescrivono dopo cinque anni.

2. Le infrazioni di carattere disciplinare, delle quali possono essere chiamate a rispondere a qualsiasi titolo le società, si prescrivono al termine della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è stato posto in essere l'ultimo atto diretto a commettere le infrazioni stesse. 3. L'apertura di una inchiesta, registrata con data certa da parte della Procura IAAFL, ovvero l'interrogatorio o anche il semplice invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio interrompono la prescrizione. La prescrizione decorre nuovamente dal momento della interruzione, ma i termini di cui ai commi 1 e 2, non possono, in alcun caso, essere prolungati oltre la metà.

4. Qualora una persona che ha commesso o concorso a commettere illeciti sportivi, di cui all'art. 2, o violazioni alla normativa antidoping, senza rivestire la qualifica di dirigente, socio di associazione o tesserato, assuma successivamente una di tali qualifiche, i termini di prescrizione, per il solo procedimento a suo carico, decorrono dalla data in cui è stata assunta la qualifica di dirigente, socio di associazione o tesserato.

## **Articolo 24**

### *Amnistia*

1. L'amnistia può essere concessa dal IAAFL in occasioni eccezionali. Essa può essere totale, cioè per tutte le sanzioni comminate per fatti commessi fino al giorno precedente la data di concessione; oppure parziale, cioè limitata a determinate sanzioni, o limitata a determinati periodi di tempo. 2. L'amnistia se interviene dopo la sentenza irrevocabile di condanna, estingue le pene principali e quelle accessorie ma non gli effetti della condanna.

3. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi e nel caso di concorso di più infrazioni si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa. In ogni caso l'amnistia non si applica ai recidivi..

4. Il Consiglio IAAFL è tenuto ad indicare la data di decorrenza dell'amnistia stessa. 5. Per i giudizi in corso di svolgimento per infrazioni coperte da amnistia, l'Organo giudicante pronuncia decisione di non luogo a procedere.

## **Articolo 25**

### *Indulto*

1. L'indulto può essere concesso dal IAAFL in occasioni particolari. 2. L'indulto è un provvedimento di clemenza generale; condona in tutto o in parte, la sanzione irrogata che può anche essere commutata in una pena più lieve. 3. La sua efficacia è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno prima alla data della delibera del Consiglio IAAFL, salvo che non sia disposto diversamente.

4. Nel concorso di più violazioni, l'indulto si applica una sola volta dopo aver cumulato le sanzioni.

5. L'indulto può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non si applica nei casi di recidiva reiterata.

## **Articolo 26**

### *Grazia*

1. La grazia è un provvedimento di carattere particolare che va a beneficio di una persona determinata. Competente alla concessione della grazia è il Presidente IAAFL. Deve essere preceduto da una sentenza irrevocabile di condanna ed

opera sulla pena principale estinguendola, in tutto o in parte, o commutandola in una pena di specie diversa. Il provvedimento può essere adottato solo a domanda scritta dell'interessato inoltrata per raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Presidente IAAFL dopo che è stata scontata almeno a metà della sanzione irrogata.

2. Può essere concessa per tutte le condanne, compresa la radiazione, concorrendo la presenza di circostanze sufficienti a far presumere che l'infrazione non verrà ripetuta.

3. La grazia non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento non disponga altrimenti.

4. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno 5 anni dall'adozione della sanzione.

### **TITOLO III**

#### **SEZIONE PRIMA ORGANI GIUDICANTI**

1. Gli Organi giudicanti della IAAFL. sono:

1. a) Giudice Sportivo Nazionale.

2. b) Commissione Giudicante.

d) Commissione Unica d'Appello.

#### **Articolo 27**

##### *Organi*

#### **Articolo 28**

##### *Giudice Sportivo*

1. Il Giudice Sportivo Nazionale ha competenza ad irrogare sanzioni con provvedimento diretto, impugnabile mediante ricorso dinanzi alla Commissione Disciplinare Ricorsi. 2. Il Giudice Sportivo può avvalersi del supporto di ogni struttura o ufficio IAAFL per il miglior esercizio della sua funzione

#### **Articolo 29**

##### *Competenze del Giudice Sportivo*

1. Il Giudice Sportivo delibera sulla base dei documenti ufficiali (referto arbitrale e/o eventuale referto del Commissario di Gara oppure su reclamo di parte): a) in materia di irregolarità nello svolgimento delle gare, con esclusione di fatti che investano decisioni di natura tecnico disciplinare, adottate in campo dai direttori di gara, e che siano riconducibili a loro esclusiva discrezionalità;

b) in materia di posizione irregolare di tesserati che abbiano partecipato ad una gara. Il provvedimento è instaurato in seguito a controlli fatti d'ufficio da IAAFL sulla posizione dei tesserati, oppure su reclamo di una parte che, pena l'inammissibilità, deve essere preannunciato telegraficamente al Giudice Sportivo entro 24 ore dal termine della gara. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse al Giudice Sportivo entro il terzo giorno

successivo al preannuncio di reclamo; c) in materia di sanzioni disciplinari nei confronti di società, tesserati ed arbitri per fatti connessi allo svolgimento delle gare; d) in materia di sanzioni pecuniarie per rinuncia a disputare una gara o ritiro dal campionato di competenza, da coppe o tornei IAAFL; e) in materia di sanzioni adottate dal Giudice Sportivo della manifestazione nello svolgimento di tornei; f) per tutto quanto esuli dalla competenza del Giudice Sportivo, vige l'obbligo per lo stesso di rinviare gli atti alla Procura IAAFL. 2. I provvedimenti sono instaurati d'ufficio dal Giudice Sportivo sulla base dei documenti o su denuncia. Il dispositivo delle decisioni adottate dal Giudice Sportivo è preannunciato con telegramma, con successivo invio, a mezzo lettera raccomandata, nel Comunicato Ufficiale riportante la decisione.

#### **Articolo 30**

##### *Commissione Giudicante*

1. La Commissione Giudicante è composta da un Presidente, due membri effettivi e da quattro supplenti.

2. La Commissione Giudicante funziona con la partecipazione del Presidente e di due componenti. In caso di assenza

o impedimento del Presidente, quest'ultimo è sostituito dal componente delegato anche in via permanente dal Presidente. In assenza di delega o in assenza del componente delegato, il componente più anziano di carica e, nel caso di pari anzianità quello più anziano di età, assume le funzioni di Presidente della Commissione. 3. La Commissione si avvale di un rappresentante del settore Arbitrale ai fini tecnico-regolamentari.

### **Articolo 31**

#### *Competenze della Commissione Giudicante*

1. La Commissione Giudicante giudica in grado di appello sui provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo avverso ai quali sia stato proposto ricorso. 2. Le delibere adottate in secondo grado dalla Commissione sono definitive. E' fatta salva, comunque, la possibilità di devolvere alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, istituita presso il C.O.N.I., le controversie che contrappongono la IAAFL a soggetti affiliati e/o tesserati con pronuncia definitiva, a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni a IAAFL o comunque che si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia IAAFL, con esclusione delle controversie di natura tecnico disciplinare che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni.

3. La Commissione Giudicante giudica in prima istanza stabilendo le relative sanzioni su atto di deferimento del Procuratore IAAFL in materia di lealtà e correttezza sportiva e in materia di illecito sportivo.

### **Articolo 32**

#### *Commissione Unica d'Appello*

1. La Commissione Unica d'Appello è composta da un Presidente, due membri effettivi e da due supplenti.
2. La Commissione Unica d'Appello funziona con la partecipazione del Presidente e di due componenti. In caso di

assenza o impedimento del Presidente, quest'ultimo è sostituito dal componente delegato anche in via permanente dal Presidente. In assenza di delega o in assenza del componente delegato, il componente più anziano di carica e, nel caso di pari anzianità quello più anziano di età, assume le funzioni di Presidente della Commissione. 3. La Commissione si avvale di un Rappresentante del Settore arbitrale ai fini tecnico-regolamentari.

### **Articolo 33**

#### *Casellario dei provvedimenti disciplinari*

1. Tutti i provvedimenti disciplinari definitivi assunti dagli Organi Disciplinari nei confronti degli affiliati e dei tesserati di IAAFL, vengono registrati in un apposito casellario dei provvedimenti disciplinari, costituito presso il Giudice Sportivo Nazionale.

### **Articolo 34**

#### *Competenze della Commissione Unica d'Appello*

1. La Commissione Unica d'Appello giudica in grado d'appello sulle decisioni della Commissione Giudicante adottate in primo grado.

### **Articolo 35**

#### *Nomina degli Organi Giudicanti*

I componenti di tutti gli Organi di giustizia sono nominati dal Consiglio IAAFL, su proposta del Presidente, per la durata di un anno sportivo e l'incarico può essere rinnovato.

## **SEZIONE SECONDA ORGANO INQUIRENTE E REQUIRENTE**

### **Articolo 36**

#### *Procura IAAFL*

1. Il Procuratore IAAFL è titolare dell'Ufficio della Procura ed esercita le funzioni inquirenti e requirenti davanti gli Organi della Giustizia Sportiva. 2. Le funzioni sono svolte dal Procuratore IAAFL, direttamente e per il tramite dei propri sostituti, ai quali il Procuratore IAAFL può delegare le proprie funzioni.

3. La Procura IAAFL ha il compito di svolgere d'ufficio, su denuncia o su richiesta, tutte le indagini tendenti ad accertare irregolarità, atti lesivi del principio della lealtà sportiva e violazioni delle norme regolamentari e statutarie. 4. La Procura IAAFL ha il compito ed il dovere di svolgere le inchieste e le istruttorie nei casi in cui l'Organo di Giustizia ritenga di trasmettere gli atti per un supplemento di istruttoria necessario all'esercizio delle proprie competenze ovvero in ordine ad eventuali trasgressioni emerse in sede di giudizio non rientranti fra le competenze del predetto organo di giustizia.

## **Articolo 37**

### *Procedura per deferimenti*

1. Il Procuratore IAAFL , ai fini delle indagini, può acquisire la documentazione necessaria e ogni altra notizia utile; può esaminare testimoni; convoca l'incolpato, contestandogli gli addebiti. 2. Esaurite le indagini, il Procuratore IAAFL dispone l'archiviazione per infondatezza della denuncia ovvero procede al deferimento dinanzi alla Commissione Giudicante.

3. La decisione del Procuratore IAAFL deve intervenire entro novanta giorni dalla data di apertura delle indagini. 4. L'atto di deferimento deve indicare gli elementi di fatto a base della contestazione, le norme violate nonché gli elementi di prova raccolti e gli eventuali testi da chiamare in giudizio. 5. Il Presidente della Commissione Giudicante ricevuto il deferimento invia, a mezzo raccomandata A.R. o altro mezzo equipollente, a ciascun interessato l'atto di contestazione stabilendo, contestualmente, il termine perentorio, non inferiore a gg. 5, per deduzioni e per la richiesta di eventuali audizioni, fissando altresì la data di riunione della Commissione Giudicante.. Il termine a comparire non può essere inferiore a gg. 7 dalla ricezione. 6. Il provvedimento di fissazione della seduta viene immediatamente comunicato al Procuratore IAAFL , parte necessaria del procedimento. 7. L'incolpato può prendere visione di tutti gli atti del procedimento ed estrarre copia fino al giorno precedente la seduta. 8. La Commissione Giudicante ha i più ampi poteri istruttori. Può acquisire documenti, richiedere informazioni scritte agli organi di IAAFL. ed alle parti, nonché sentire nel corso della seduta le parti stesse od altri soggetti che possono portare un contributo all'accertamento dei fatti. 9. Il dibattimento si svolge in contraddittorio tra la Procura IAAFL e le parti. Al termine del dibattimento il rappresentante della Procura IAAFL formula le proprie richieste. La difesa ed i soggetti deferiti hanno il diritto di intervenire per ultimi.

## **Articolo 38**

### *Nomina Organo Inquirente e Requirente*

1. Il Procuratore IAAFL ed i suoi eventuali sostituti sono nominati dal Consiglio IAAFL , su proposta del Presidente, per la durata di un anno sportivo e l'incarico può essere rinnovato.

## **SEZIONE TERZA RECLAMI E RICORSI**

## **Articolo 39**

### *Norme generali*

1. Sono legittimati a proporre reclamo o ricorso, nei rispettivi casi previsti dal presente regolamento, le società, i loro dirigenti e tesserati che ritenendosi lesi nei propri diritti abbiano interesse diretto al reclamo o ricorso stesso.

2. Relativamente ai reclami al Giudice Sportivo, sono titolari di interesse diretto soltanto le società.

3. Nei casi di illecito sportivo sono inoltre legittimati a proporre reclamo i terzi portatori anche di interessi indiretti, compreso l'interesse in classifica.

4. E' legittimata a proporre ricorso d'ufficio la Procura IAAFL avverso le decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti. 5. Tutti i reclami e i ricorsi devono essere inviati con le motivazioni agli Organi competenti, nei termini fissati negli articoli successivi del presente regolamento, a mezzo lettera raccomandata. Copia dei motivi del reclamo o di ricorso, deve essere inviata, contestualmente, con lettera raccomandata all'eventuale controparte.

6. La ricevuta della lettera raccomandata comprovante tale invio, deve essere allegata al reclamo o al ricorso spedito all'Organo di Giustizia, pena la non ammissibilità del reclamo o ricorso. Limitatamente ai campionati nazionali copia del reclamo o ricorso, con allegate le ricevute della raccomandata inviata a IAAFL, della raccomandata inviata all'eventuale controparte e l'attestazione di avvenuto pagamento della prescritta tassa, deve pervenire a IAAFL, a mezzo fax o e-mail o per consegna a mano, negli stessi termini previsti per l'invio della lettera raccomandata, pena la non ammissibilità del reclamo o ricorso.

7. La controparte ha diritto di inviare controdeduzioni entro tre giorni dalla ricezione della copia di cui al comma precedente, spedendone, contestualmente, copia a mezzo raccomandata anche al reclamante o al ricorrente. 8. La ricevuta della lettera raccomandata comprovante tale invio deve essere allegata alle controdeduzioni rimesse all'Organo di Giustizia pena la non ammissibilità della memoria. Limitatamente ai campionati nazionali copia delle controdeduzioni, con allegate le ricevute della raccomandata inviata a IAAFL e della raccomandata inviata al reclamante o ricorrente, deve pervenire a IAAFL, a mezzo fax o e-mail o per consegna a mano, negli stessi termini previsti per l'invio della lettera raccomandata, pena la non ammissibilità del reclamo o ricorso.

9. I reclami ed i ricorsi redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili.

10. I termini sono computati non tenendo conto del giorno in cui è iniziata la decorrenza, si computa invece il giorno finale; il termine che scade il giorno festivo è prorogato, di diritto, al primo giorno utile non festivo.

11. I reclami ed i ricorsi, presentati dalle Società, debbono essere sottoscritti dal Presidente o da un dirigente al

quale sia stata rilasciata apposita delega scritta, da allegare al reclamo o ricorso a pena di inammissibilità; i reclami ed i ricorsi se presentati da un tesserato devono essere sottoscritti dallo stesso.

12. I reclami ed i ricorsi sono gravati dalla relativa tassa a pena di inammissibilità; i ricorsi in via d'urgenza sono assoggettati al pagamento della tassa raddoppiata.
13. La parte ricorrente, adempiuta la procedura richiesta ha facoltà di prendere visione degli atti ufficiali presso la sede IAAFL e di estrarne copia.
14. Le tasse dei reclami e dei ricorsi accolti, sono restituite; in caso di parziale accoglimento l'Organo Giudicante disporrà anche relativamente al rimborso della tassa, mentre la stessa viene incamerata in ogni altro caso.
15. In caso di dichiarazione di inammissibilità, l'Organo giudicante irrogherà una penale pari al 20% della relativa tassa.

## **Articolo 40**

### *Giudizio disciplinare*

1. procedimento disciplinare, devono essere motivate e rese note a mezzo di comunicato ufficiale.
2. Agli Organi di giustizia sono demandati i più ampi poteri di indagine e di accertamento.
3. Le parti possono chiedere di essere ascoltate in tutti i procedimenti, ad eccezione di quello presso i Giudici Sportivi.
4. In tutti i casi in cui è disposta la convocazione delle parti, esse possono farsi assistere da persone di loro fiducia, non è ammessa la presenza di più di un assistente per ogni parte.
5. Le persone che ricoprono cariche od incarichi IAAFL e gli arbitri in attività non possono assistere o rappresentare le parti in procedimenti che si svolgono dinanzi agli Organi di giustizia sportiva.
6. Nei procedimenti che si svolgono dinanzi a tutti gli Organi della giustizia sportiva, i rappresentanti e gli assistenti delle parti devono essere muniti di delega legalmente riconosciuta, salvo il caso che la rappresentanza della società sia assunta direttamente dal Presidente o dall'Amministratore Unico dall'eventuale Commissario della società stessa.
7. E' fatto divieto di diffondere o di dare comunque notorietà, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, a documenti, atti, memorie che riguardino procedimenti disciplinari in corso, fino a che non sia intervenuta decisione definitiva.

## **Articolo 41**

### *Reclami: Procedura*

1. Le Società ed i tesserati che intendano preannunciare reclamo avverso l'omologazione di una gara, dovranno farlo telegraficamente entro 24 ore dall'ora in cui è terminata la gara o dall'ora fissata per l'inizio, se la stessa non si è svolta.
2. Se il termine cade di giorno festivo, il preannuncio di reclamo dovrà essere fatto entro le \_\_\_\_\_ ore 14.00 del primo \_\_\_\_\_ giorno feriale utile.
3. Il mancato invio del telegramma stesso o il suo ritardato invio produrrà l'inammissibilità del reclamo.
4. L'eventuale reclamo dovrà essere inviato al Giudice Sportivo entro i tre giorni successivi al preannuncio di \_\_\_\_\_

Le decisioni degli Organi collegiali di giustizia sono prese a maggioranza. Il Presidente dirige la riunione e la relativa discussione.

Le decisioni degli Organi Disciplinari devono essere adottate entro novanta giorni dalla data di apertura del reclamo, con le modalità di cui al precedente art. 39; il computo dei termini non tiene conto del giorno da cui decorrono gli stessi, mentre si computa invece il giorno finale.

## **Articolo 42**

### *Reclami: Procedura speciale*

1. Limitatamente ai campionati nazionali che prevedono, al termine della fase regolare, la disputa di play-off e/o play-out, si applicano le procedure di cui ai punti seguenti per le ultime tre giornate della fase regolare e per tutti i play-off e/o play-out in deroga a quanto previsto negli articoli 39 e 41 del presente Regolamento, se in

contrasto con le specifiche prescrizioni riportate nel presente articolo.

2. Il reclamo al Giudice Sportivo Nazionale, nelle fattispecie sopra richiamate, è ammesso solo sulla posizione irregolare di giocatori. Deve essere preannunciato agli arbitri entro 15 minuti dal termine dell'incontro ed agli stessi è fatto obbligo di annotarlo sul frontespizio del referto di gara prima che lo stesso venga ufficialmente chiuso e le copie consegnate alle due Società.

3. Il mancato preannuncio nei termini e con le modalità di cui al precedente punto 2 produrrà l'inammissibilità del reclamo.

4. Il reclamo deve pervenire a mezzo fax o e-mail o per consegna a mano, unitamente alla ricevuta di versamento della prescritta tassa ed alla prova della intervenuta trasmissione del reclamo alla Società controinteressata in IAAFL, entro le ore 11.00 del primo giorno non festivo successivo alla disputa dell'incontro cui il reclamo si riferisce.

5. Il reclamo deve essere comunicato alla Società controinteressata con invio di copia, a mezzo fax o equipollente, presso il recapito ufficiale, entro i termini di cui sopra.

6. La mancata allegazione al reclamo della ricevuta della prescritta tassa e della prova della intervenuta trasmissione del reclamo alla Società controinteressata determina l'inammissibilità del reclamo stesso.

7. Le eventuali controdeduzioni devono pervenire a mezzo fax o e-mail o per consegna a mano in IAAFL entro le ore 16.00 dello stesso giorno.

8. Copia delle controdeduzioni deve essere trasmessa, nei medesimi termini e modalità di cui sopra, anche al reclamante.

9. Il Giudice Sportivo Nazionale esamina il giorno stesso il reclamo emettendo la relativa decisione che viene immediatamente comunicata alle Società interessate. La decisione si intende in ogni caso comunicata a seguito della intervenuta pubblicità della stessa tramite il sito internet di IAAFL.

10. Limitatamente alle manifestazioni a concentrazione il preannuncio di reclamo avverso l'omologazione della gara, riguardante esclusivamente la posizione irregolare di giocatori, deve essere comunicato agli arbitri entro 15 minuti dal termine dell'incontro. Tale preannuncio sarà annotato dagli arbitri sul frontespizio del referto di gara prima che lo stesso venga ufficialmente chiuso e le copie consegnate alle due Società.

11. Il reclamo deve essere consegnato nelle mani del delegato IAAFL presente in loco entro un'ora dal termine dell'incontro. La relativa tassa verrà addebitata a valere sulla situazione contabile della società.

12. Il mancato preannuncio nei termini e con le modalità di cui ai precedenti punti 10 e 11, ovvero la mancata consegna del reclamo nei termini e con le modalità di cui al precedente punto 11, produrrà l'inammissibilità del reclamo stesso.

13. Copia del reclamo viene consegnata, a cura del delegato IAAFL, alla Società controinteressata, previa dichiarazione scritta di avvenuta ricezione.

14. Le eventuali controdeduzioni devono essere consegnate nelle mani del delegato IAAFL presente in loco entro un'ora dall'avvenuta notifica del reclamo.

15. Il Giudice Sportivo Nazionale, o suo delegato, esamina il reclamo emettendo la relativa decisione che viene comunicata alle Società interessate prima dell'incontro immediatamente successivo. 16. Nelle manifestazioni a concentrazione ogni decisione del Giudice Sportivo Nazionale, o suo delegato, è inappellabile.

17. Possono formare oggetto di ricorso alla Commissione Giudicante esclusivamente quei provvedimenti disciplinari eccedenti la durata della manifestazione. 18. Tutti i termini previsti nel presente articolo sono perentori.

## **Articolo 43**

### *Ricorsi: Procedura*

1. Avverso le decisioni di prima istanza dei Giudici Sportivi e relative alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare, le Società e i tesserati possono presentare ricorso alla Commissione Giudicante.

2. L'Organo di seconda istanza, se valuta diversamente, in fatto od in diritto, le risultanze del procedimento di prima istanza, riforma in tutto od in parte la decisione impugnata, decidendo nuovamente nel merito, con divieto di inasprimento di sanzioni a carico del ricorrente.
3. L'Organo di seconda istanza, se rileva motivi di inammissibilità od improcedibilità del reclamo in prima istanza, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall'Organo di prima istanza, annulla la decisione impugnata e rinvia all'Organo medesimo, per un nuovo esame del merito.
4. Analogamente procede se rileva che l'Organo di prima istanza non ha provveduto su tutte le domande proposte; non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento; non ha in alcun modo motivato la propria decisione.
  5. Nei procedimenti di seconda istanza i ricorrenti e le controparti hanno diritto di essere sentiti, di prendere visione dei documenti ufficiali, ivi compresi i supplementi di rapporto richiesti dagli Organi disciplinari ai fini istruttori e di averne copia, previo pagamento della tassa per i ricorsi.
  6. I giudizi si svolgono sulla base dei documenti ufficiali (rapporto dell'arbitro, dell'eventuale commissario di campo ed eventuali supplementi di rapporto). Tali documenti fanno piena prova circa lo svolgimento delle gare, del comportamento del pubblico e dei tesserati.
  7. La Commissione Giudicante può richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto e anche disporre la convocazione; è vietato ogni contraddittorio tra gli Ufficiali stessi e le parti interessate. L'Organo di seconda istanza può incaricare la Procura IAAFL di effettuare gli accertamenti ritenuti più opportuni.
  8. Con il ricorso in seconda istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che hanno reso inammissibile il reclamo in prima istanza.
9. Il ricorso, previo pagamento a pena di inammissibilità della relativa tassa da parte del solo ricorrente, deve essere motivato e proposto entro i sette giorni successivi alla data di ricezione del comunicato ufficiale, in cui è riportata la decisione dell'Organo di primo grado, con le modalità di cui al precedente art. 39; il ricorrente e le eventuali controparti possono chiedere di essere sentite, prendere visione dei documenti ufficiali ed estrarne copia a loro spese.
10. Il ricorso d'urgenza, previo pagamento della relativa tassa a pena di non ammissibilità dovrà essere inoltrato non oltre le ore 24 del giorno successivo alla comunicazione telegrafica del provvedimento che si intende impugnare.
11. La Commissione Giudicante, di norma, esamina i ricorsi nella settimana successiva a quella di presentazione degli stessi.
  12. In caso di ricorso d'urgenza l'esame avverrà il primo venerdì successivo al giorno in cui è stato comunicato il provvedimento disciplinare.
  13. Tale procedura d'urgenza è riservata alle società partecipanti ai campionati nazionali.
  14. La Commissione Giudicante delibera entro lo stesso giorno, dandone comunicazione telegrafica al ricorrente presso il domicilio da questo espressamente indicato.

#### *Ricorsi: Procedura speciale*

Limitatamente ai campionati nazionali che prevedono, al termine della fase regolare la disputa di play-off e/o play-out, si applicano le procedure di cui ai punti seguenti per le ultime tre giornate della fase regolare e per tutti i play-off e/o play-out in deroga a quanto previsto negli articoli 39 e 43 del presente Regolamento, se in contrasto con le specifiche prescrizioni riportate nel presente articolo.

Avverso le decisioni di prima istanza del Giudice Sportivo Nazionale relative all'omologazione delle gare ed ai provvedimenti di squalifica o inibizioni a carico dei tesserati, può essere presentato ricorso alla Giudicante. Il ricorso deve essere depositato ovvero pervenire a mezzo fax o equipollente, in IAAFL entro le ore 11.00 del primo giorno successivo a quello della decisione impugnata, unitamente alla ricevuta di versamento della prescritta tassa ed alla prova dell'avvenuta trasmissione di copia dello stesso alla Società controinteressata; non vi è obbligo di comunicazione del ricorso nel caso di provvedimenti di squalifiche o inibizione.

Il ricorso, ove previsto, deve essere comunicato alla Società controinteressata con invio di copia, a mezzo fax o equipollente, presso il recapito ufficiale. La mancata allegazione al Ricorso della ricevuta di versamento della prescritta tassa e della prova della intervenuta trasmissione del Ricorso, se previsto, alla società controinteressata, determina l'inammissibilità del Ricorso stesso.

Le eventuali controdeduzioni devono essere depositate, ovvero pervenire a mezzo fax o equipollente, in IAAFL entro le ore 15.00 dello stesso giorno. Copia delle controdeduzioni deve essere trasmessa, nei medesimi termini e modalità di

cui sopra, anche al ricorrente.

La Commissione Giudicante esamina il giorno stesso il ricorso emettendo la relativa decisione che viene immediatamente comunicata alle Società interessate. La decisione si intende in ogni caso comunicata a seguito della intervenuta pubblicità della stessa tramite il sito Internet di IAAFL. Le decisioni della Commissione Giudicante sono inappellabili.

Tutti i termini previsti nel presente articolo sono perentori.

#### **Articolo 45**

##### *Ricorsi alla Corte d'Appello IAAFL*

Avverso la delibera della Commissione Giudicante quale giudice di primo grado, le Società, i tesserati possono fare ricorso alla Corte d'Appello IAAFL

#### **Articolo 44**

Procuratore IAAFL, limitatamente alle delibere per la formazione delle quali è stato parte, possono presentare ricorso alla Commissione Unica d'Appello. 2. La procedura per i ricorsi alla Commissione Unica d'Appello è quella prevista negli artt. 43 e 44 del presente regolamento.

#### **Articolo 46**

##### *Astensione*

1. Il singolo componente l'organo giudicante ha l'obbligo di astenersi:

1. a) se ha un interesse personale nel procedimento disciplinare;
2. b) se sussiste grave inimicizia tra lui od un suo prossimo congiunto ed una delle parti;
3. c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio della funzione

giudicante; d) se egli stesso o il coniuge sono parenti o affini fino al terzo grado di una delle parti della questione sottoposta alla sua cognizione; e) se un prossimo congiunto, suo o del coniuge, è offeso o danneggiato dall'infrazione; Deve, altresì, astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza, presentando dichiarazione all'organo competente che deciderà senza formalità di procedura.

#### **Articolo 47**

##### *Ricusazione*

1. Ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici ed i mezzi di prova nei casi in cui è fatto obbligo al componente l'organo giudicante di astenersi, ovvero se il componente di un organo giudicante nell'esercizio delle sue funzioni, e prima che sia stata pronunciata la sentenza, ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione.

2. La ricusazione può essere proposta dal Procuratore IAAFL, per le materia di sua competenza, e dall'incolpato. 3. La dichiarazione di ricusazione deve avere forma scritta, enunciarne i motivi specifici ed indicarne le prove. La dichiarazione deve essere presentata, insieme ai documenti che vi si riferiscono, all'organo giudicante competente entro 5 giorni da quando l'interessato è venuto a conoscenza della composizione dell'organo giudicante. Se la causa di ricusazione è sorta o è diventata nota dopo tale termine, la dichiarazione può essere proposta fino al giorno precedente quello fissato per la decisione. Se la causa di ricusazione è sorta o divenuta nota durante l'udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere, in ogni caso, proposta prima del termine dell'udienza. 4. Il provvedimento di rigetto o di accoglimento della dichiarazione di ricusazione o di astensione, deve essere pronunciato nel più breve tempo possibile, sentito il componente dell'organo giudicante ricusato o astenuto, e deve indicare se gli atti eventualmente compiuti precedentemente da tale giudice conservano efficacia. 5. Se è accolta la dichiarazione di astensione o la richiesta di ricusazione, il giudice non può compiere alcun atto del procedimento ed è sostituito da altro componente il medesimo organo, o da quello designato dal giudice della ricusazione. 6. Qualora venga accolta la domanda di ricusazione o astensione dell'intero organo giudicante, il Consiglio IAAFL provvederà, in via d'urgenza, alla nomina, in sostituzione, per il caso specifico. 7. La dichiarazione di ricusazione si considera non proposta quando il giudice interessato, prima della decisione su essa, dichiara di astenersi e l'astensione è accolta.

#### **Articolo 48**

##### *Procedura della ricusazione*

1. Competente a giudicare sulla ricusazione del Giudice Sportivo è la Commissione Giudicante. 2. Competente a



giudicare sulla ricusazione di uno o più componenti della Commissione Giudicante è la Commissione Unica d'Appello. 3. Competente a giudicare sulla ricusazione di uno o più componenti della Commissione Unica d'Appello è un Collegio composto in seduta congiunta dalla Commissione Giudicante e dal Giudice Sportivo Nazionale. Il Collegio è presieduto dal presidente della Commissione Giudicante. 4. Qualora venga accertata la causa di ricusazione dell'intero organo giudicante, il Consiglio IAAFL provvederà in via d'urgenza alla nomina, in sostituzione, per il caso specifico.

#### **Articolo 49**

##### *Revisione*

1. Le sentenze impugnabili per revisione sono soltanto quelle divenute irrevocabili per qualunque causa (per essere stati esperiti i mezzi di impugnazione previsti nel presente regolamento o per scadenza dei termini per ricorrere in appello).

2. Legittimati alla proposizione del ricorso sono il condannato ed il Procuratore IAAFL .

3. Si può proporre la revisione:

1. a) in caso di sopravvenienza di nuove prove di non colpevolezza;

2. b) in caso di falsità in atti o in giudizio o di altro fatto-reato (es. falsa testimonianza) da cui dipenda l'attuale condanna; c) in caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della sentenza con quelli di altra irrevocabile. 4. La natura straordinaria dell'impugnazione in questione, oltre ai su indicati limiti, ne incontra altri correlati alla capacità potenziale dei nuovi elementi di determinare il proscioglimento del già condannato con una delle formule seguenti: assoluzione o non doversi procedere, anche se per estinzione del reato. Non è ammissibile per conseguire risultati minori, quali la esclusione di aggravanti o la modifica qualitativa o quantitativa della pena. E' esperibile, infine, senza limiti di tempo. 5. La domanda deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata, unitamente a eventuali atti e documenti, presso la Commissione Unica d'Appello. 6. Quando la richiesta è proposta fuori dai casi previsti ovvero risulti manifestamente infondata, la Commissione Unica d'Appello dichiara l'inammissibilità della richiesta stessa. 7. La Commissione Unica d'Appello può in qualunque momento disporre con ordinanza la sospensione dell'esecuzione della sanzione.

8. Per il giudizio di revisione si applicano le disposizioni dell'art. 46.

9. In caso di accoglimento della richiesta di revisione la Commissione Unica d'Appello revoca la sentenza di condanna e pronuncia il proscioglimento indicandone la causa nel dispositivo. 10. Il Giudice non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio. 11. La decisione è inoppugnabile.

#### **TITOLO IV PROCEDURE ARBITRALI**

#### **Articolo 50**

##### *Composizione del Collegio Arbitrale e competenze*

1. Il Collegio Arbitrale, competente per la risoluzione delle controversie interne a IAAFL , è costituito da un Presidente e da due componenti designati uno ciascuno dalle parti direttamente interessate alla risoluzione della controversia.

#### **Articolo 51**

##### *Modalità di costituzione*

1. Il Presidente è nominato di comune accordo dalle parti.

2. Le parti ove trovassero l'accordo sulla nomina del Presidente, lo comunicheranno tempestivamente alla Segreteria

IAAFL che ne prenderà atto. 3. In caso di mancato accordo e/o comunque su richiesta di una delle parti, il Presidente verrà designato dal Presidente della Commissione Unica d'Appello. 4. Ove una delle parti non abbia nominato il proprio arbitro nel termine indicato nell'articolo seguente, vi provvederà, su sollecitazione della parte adempiente, il Presidente della Commissione Unica d'Appello.

#### **Articolo 52**

##### *Attivazione*

1. L'atto introduttivo della procedura arbitrale deve contenere tutti gli elementi necessari ad identificare le parti e l'oggetto delle pretese da devolvere al giudizio arbitrale. Un proprio arbitro e, di comune accordo, il Presidente

del Collegio Arbitrale. L'istanza deve essere spedita a mezzo raccomandata A.R. alla parte nei cui confronti si agisce. La parte nei cui confronti è stata attivata la procedura arbitrale deve inviare a mezzo raccomandata A.R. alla parte istante e per conoscenza alla Segreteria IAAFL, entro 20 gg. dalla ricezione dell'istanza, la nomina del proprio arbitro nonché le eventuali deduzioni che si intendono sottoporre all'attenzione del Collegio.

### **Articolo 53**

#### *Doveri del Collegio Arbitrale*

1. I poteri ordinatori ed istruttori spettano al Presidente del Collegio che provvede altresì alle convocazioni del collegio stesso e delle parti a mezzo lettera raccomandata A.R., o altro mezzo idoneo, almeno 5 giorni prima della riunione. 2. Le riunioni per essere valide dovranno essere svolte alla presenza dell'intero Collegio. Le parti potranno farsi assistere dai loro difensori.

3. Il Collegio Arbitrale non potrà fondare le proprie decisioni su atti e comportamenti che siano in contrasto con le norme IAAFL. 4. La decisione del Collegio, il lodo, deve essere emessa entro 60 giorni dalla costituzione dello stesso, e vi è la possibilità di una proroga di giorni 30, come stabilito dallo Statuto all'art. 56.

### **Articolo 54**

#### *Sostituzione del Presidente e dei Componenti*

1. In caso di sostituzione del Presidente, la sostituzione non comporta il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti.
2. La sostituzione dei Componenti designati dalle parti non comporta il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti.

Le dimissioni presentate dopo la fine dell'istruttoria non determinano l'interruzione della procedura soltanto se si è provveduto alla sostituzione dell'arbitro dimissionario, e se vi è, comunque, la presenza di due dei componenti tra cui il Presidente. 3. Nel caso in cui un arbitro designato non si presenti a due sedute consecutive convocate dal Presidente, si intenderà decaduto e in caso di mancata pronta nomina della parte rappresentata, controparte interessata potrà richiedere al Presidente della Commissione Unica d'Appello l'integrazione del Collegio.

### **Articolo 55**

#### *Procedura*

1. Il Presidente del Collegio Arbitrale fissa la data, il luogo e l'ora della riunione di comparizione dandone comunicazione agli arbitri, alle parti e ai loro difensori, se nominati, a mezzo lettera raccomandata A.R. o altro mezzo idoneo almeno 5 giorni prima della riunione. 2. Il Collegio esperisce preliminarmente e necessariamente un tentativo di conciliazione.

3. Se le parti si conciliano viene redatto verbale sottoscritto dalle stesse, dagli arbitri e dai difensori eventuali; altrimenti il Collegio Arbitrale dispone sull'istruzione della controversia.

### **Articolo 56**

#### *Decisione*

La decisione è deliberata dal Collegio a maggioranza e quindi redatta per iscritto.

### **Articolo 57**

#### *Esecuzione*

1. In caso d'inadempimento di una delle parti, l'altra potrà chiedere l'intervento del Procuratore IAAFL, il quale, verificata la legittimità della richiesta, trasmetterà gli atti agli Organi giurisdizionali competenti. 2. L'ingiustificata mancata esecuzione è considerata agli effetti disciplinari come violazione del principio di lealtà e correttezza.

### **Articolo 58**

#### *Spese di procedura*

1. Gli incarichi di Presidente e Componenti il Collegio Arbitrale, tranne la loro esplicita rinuncia, s'intendono conferiti a titolo oneroso. 2. Il Collegio nella decisione liquida il compenso per il funzionamento del Collegio Arbitrale che pone a carico della parte dichiarata soccombente. Il Collegio può, quando sussistono motivi di equità, porre a carico di entrambe le parti in misura determinata, le spese per il proprio funzionamento.

3. Analogamente il Collegio provvederà per i compensi ai difensori delle parti ove ne sia fatta esplicita richiesta.

Essa deve contenere: l'indicazione delle parti; l'esposizione, anche sommaria, dei fatti e dei motivi della decisione; il dispositivo; l'indicazione della data e del luogo in cui viene sottoscritto; la sottoscrizione.

La decisione è valida anche se sottoscritta dal Presidente e da uno degli arbitri, purché si dia atto che l'altro non ha

## **Articolo 59**

### *Requisiti per la nomina a Componente del Collegio Arbitrale*

1. Gli arbitri possono essere sia cittadini italiani sia stranieri, devono essere esenti da provvedimenti di carattere disciplinare da parte di IAAFL e del C.O.N.I. e non risultare sotto provvedimento di sospensione nell'attesa di giudizio da parte degli stessi. 2. Non possono essere designati dalle parti come Componente di Collegio Arbitrale le persone facenti parte degli Organi elettivi, degli Organi di Giustizia di IAAFL. - eccezion fatta per quanto previsto al successivo comma - i tesserati con la qualifica di arbitro, allenatore o atleti in attività, i legali rappresentanti delle Società parti in causa, gli ascendenti e i discendenti e affini in linea diretta delle parti interessate e coloro che hanno sottoscritto gli atti dai quali ha origine la controversia.

3. La qualifica di Componente di Organi Giudicanti di IAAFL. non è incompatibile con la nomina a Presidente del Collegio Arbitrale.

## **Articolo 60**

### *Riabilitazione*

1. La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.
2. E' emesso dalla Commissione Unica d'Appello su istanza del condannato, da presentarsi al medesimo Organo in presenza delle seguenti condizioni:

- - che siano decorsi 5 anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta;
- - che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.

3. Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali si può desumere la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente. 4. La Commissione Unica d'Appello acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti e si pronuncia entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza. La relativa decisione deve essere depositata, entro 15 giorni, presso la Segreteria IAAFL che provvederà alla trascrizione nel casellario IAAFL e a darne comunicazione all'istante entro 7 giorni a mezzo raccomandata A.R. 5. Se la richiesta di riabilitazione è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi 2 anni provvedimento di rigetto. 6. La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro 5 anni un'infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a 2 anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannata per l'uso di sostanze o metodi dopanti. Sulla revoca, qualora essa non sia stata disposta dal Giudice che decide sulla nuova condanna, deciderà la Commissione Unica d'Appello su ricorso del Procuratore IAAFL, e comunicato all'interessato.